

# **COMUNE DI POLVERARA**

## **Provincia di Padova**



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 22.02.2005  
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 27 DEL 16.06.2005**

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 3 - Funzionario responsabile

### TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI

- Art. 4 - Disposizioni in materia di terreni agricoli
- Art. 5 - Disposizioni in materia di area fabbricabile
- Art. 6 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 7 - Disposizioni in materia di accertamenti di aree fabbricabili
- Art. 8 - Disposizioni in materia di rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

### TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FABBRICATI

- Art. 9 - Disposizioni in materia di fabbricati ed estensione definizione abitazione principale
- Art. 10 - Disposizioni in materia di fabbricati inagibili
- Art. 11 - Disposizioni in materia di fabbricati rurali
- Art. 12 - Disposizioni in materia di fabbricati utilizzati da enti non commerciali
- Art. 13 - Disposizioni in materia di fabbricati con rendita presunta

### TITOLO IV DISPOSIZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 14 - Disposizioni in materia di versamenti
- Art. 15 - Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta
- Art. 16 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti
- Art. 17 - Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti
- Art. 18 - Disposizioni in materia di rimborsi

### TITOLO V ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTROLLI

- Art. 19 - Azioni di controllo e compensi incentivanti la produttività
- Art. 20 - Accertamenti
- Art. 21 - Riscossione coattiva

### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 - Norme di rinvio
- Art. 23 - Entrata in vigore

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come previsto dall'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) e dall'art. 59 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili) del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e dall'art. 149 (Principi generali in materia di finanza propria e derivata) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) nel rispetto dei principi fissati con la legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto e diritti del contribuente).

2. La finalità del presente regolamento è di:

- Ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- Potenziare il controllo sui pagamenti;
- Indicare i procedimenti per una corretta, trasparente, efficace, efficiente, funzionale ed economica gestione del tributo;

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge regolamentari, anche locali, vigenti

#### Art. 2

##### Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote sono definite dalla Giunta ai sensi dell'art. 42 lett. f) e dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000, entro i termini previsti per l'adozione del bilancio di previsione, in misura compresa tra il quattro ed il sette per mille da applicare al valore imponibile degli immobili.

2. La Giunta con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, può prevedere:

- ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 16, comma 5, della legge 08.11.2000, n. 328, dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, dell'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996 n. 662 la riduzione del carico tributario, con l'aumento della detrazione dall'imposta per l'abitazione principale delle categorie di soggetti che vivono in nuclei familiari con particolari situazioni di disagio sociale ed economico entro specifici limiti di reddito;

#### Art. 3

##### Funzionario responsabile

1. L'attività gestionale dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è demandata all'Ufficio Tributi, struttura facente parte della I<sup>^</sup> Area Amministrativa-Finanziaria del Comune.

2. La Giunta Comunale nomina all'interno della struttura un funzionario responsabile del

tributo al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività sui ruoli, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

3. Il funzionario responsabile, su richiesta dell'Amministrazione, predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti l'organizzazione del servizio.

4. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI AGRICOLI e AREE FABBRICABILI

#### Art. 4

#### Disposizioni in materia di terreni agricoli

1. Per terreno agricolo si intendo il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:
  - Coltivazione del fondo;
  - Silvicoltura;
  - Allevamento del bestiame;
  - Manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
  
2. Le attività sopra elencate devono essere svolte da:
  - Coltivatore diretto o imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.) .
  - Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'Albo Comunale
    - Soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo, che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiedono il rilascio della partita IVA.
  
3. Il coltivatore diretto o imprenditoriale agricolo a titolo principale (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97) che utilizza i terreni, usufruisce delle agevolazioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 504/92 purchè risulti iscritto negli appositi elenchi INPS - Sezione Previdenza Agricola (ex SCAU) dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'articolo 11 della Legge 9 Gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.
  
4. Sono altresì considerati terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che esercitano, sui terreni medesimi, la loro attività a titolo principale tali da dimostrare la loro utilizzazione alle condizioni di cui sopra. Con il cessare di dette condizioni, le aree saranno considerate esclusivamente fabbricabili.
  
5. Non sono considerati incolti, e quindi soggetti ad imposta, i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.)e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

## **Art. 5**

### **Disposizioni in materia di aree fabbricabili**

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 504 del 1992 si precisa che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.

2. Si considera comunque fabbricabile, secondo le previsioni dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992 e in deroga alle previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto medesimo indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici, l'area oggetto di effettiva utilizzazione nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Sono altresì considerate edificabili di fatto :

- Le aree destinate ad interventi di cui alle lettere c, d, e dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 ( in tal caso va sommata la superficie su cui insiste l'edificio con l'area pertinenziale ) ;

- Le aree adiacenti a zone in sviluppo edilizio che per caratteristiche d'ubicazione, accessibilità, sviluppo edilizio già in atto nella zona, per la presenza di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla destinazione data dal proprietario o dallo strumento urbanistico (Cassazione sez. I sentenza 07.07.1994 n. 6338);

- il lotto minimo, si tratta di aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici, in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate, si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

- le aree effettivamente edificate, sulle quali sono in corso di costruzione, o sono comunque stati realizzati fabbricati, anche abusivi e poi condonati, compresi gli immobili rustici iscritti al catasto con rendita catastale pari a zero;

- le aree di risulta dalla demolizione di fabbricati, durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria per demolizione, ricostruzione, lavori di recupero edilizio (ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere c) d) e) della Legge n. 457 del 05.08.1978) ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria ( ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere a) e b) della legge 457/78);

4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, è necessaria la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## **Art. 6**

### **Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile di area fabbricabile**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, ai soli fini di assicurare certezza ai rapporti giuridici e di prevenire controversie con i contribuenti, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso

in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli minimi stabiliti dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

2. L'amministrazione Comunale può determinare periodicamente i valori medi venali in comune commercio di riferimento delle aree fabbricabili suddivisi per zone omogenee site nel territorio comunale.

Il loro valore viene determinato avendo riguardo:

- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe;

3. Tali valori hanno effetto per l'anno d'imposta di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni seguenti.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed ad agli interventi di recupero di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.

5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso le restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari risultante dal progetto approvato e la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari già autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricato.

#### **Art. 7**

#### **Disposizioni in materia di accertamenti di aree fabbricabili**

1. Il valore dell'area fabbricabile risultante dai valori definiti con il provvedimento adottato dalla giunta Comunale, di cui al precedente art. 6, vengono comparati con i valori dichiarati dal contribuente.

2. Nel caso il valore non sia stato dichiarato ovvero risulti inferiore a quello risultante dalla valutazione degli uffici tributari, verrà data comunicazione al possessore con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Sulla base dei dati in possesso il comune provvederà ad emettere un accertamento motivato liquidando la relativa imposta ovvero ad archiviare la pratica.

3. In caso di assenza di risposta entro i termini fissati nella comunicazione di cui al comma 2°, il valore fissato dagli uffici s'intenderà congruo e l'imposta verrà liquidata sulla base di detti valori.

### **Art. 8**

#### **Disposizione in materia di rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità deve risultare da atti amministrativi adottati dal Comune e successivamente approvati, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o agli strumenti urbanistici attuativi nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso spetta dall'anno in cui l'area è divenuta inedificabile stabilendo la differenza tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile.

4. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine perentorio di 3 anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- Le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- Non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale, delle relative varianti o dello strumento urbanistico attuativo;
- Le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504.

7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FABBRICATI**

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni in materia di fabbricati**

**e**

##### **Estensione definizione abitazione principale**

1. Per fabbricato si intende l'immobile o parte di immobile capace di produrre un reddito e quindi iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano.

2. E' soggetto passivo d'imposta il possessore del fabbricato o parte costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia .

3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari risiedono abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

4. Sono equiparate alle abitazioni principali, oltre alle fattispecie considerate tali per espressa previsione legislativa:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
- numero 1 (una) pertinenza dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritta in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, magazzini, ripostigli, box, ecc.).
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitore -,figlio o nonno, nipote) o collaterale (fratelli-sorelle) fino al secondo grado di parentela, a condizione che gli stessi vi risiedano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche ;

5. Ai fini della fruizione della detrazione di cui al precedente comma 3 è necessario che il titolare presenti idonea richiesta attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto.

6. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5 del D. Legge 23 Gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 Marzo 1993, n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo, che si assume pari a mq. 8 e , per la quantificazione del relativo valore la rendita, così risultante, va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

## **Art. 10**

### **Disposizioni in materia di fabbricati inagibili**

1. Ad integrazione dell'art. 8, c. 1, del D. Lgs. 504/92 sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultino oggettivamente ed assolutamente inadeguate all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente), e di fatto non utilizzate.

2. L'inagibilità o inabilità delle unità immobiliari deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 Agosto 1978 n.457.

3. In particolare sono inabitabili o inagibili le unità immobiliari che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
- edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale in base a perizia tecnica di parte;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati;

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui all'art.8, c.1, del D.Lgs. 504/92 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabilità o di inabitabilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario dello stabile con apposita determina da parte del responsabile dell'ufficio tecnico o, in alternativa con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 prodotta dall'interessato sotto propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le sottoelencate condizioni:

- che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale è stato accertato secondo i criteri sopra esposti;
- che l'immobile non è di fatto utilizzato.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. In questo ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno incaricato.

7. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 504/92 con la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità;

## **Art. 11**

### **Disposizioni in materia di fabbricati rurali**

1. Si intendono tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati che asservono un terreno e che, soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- sono posseduti dal proprietario, affittuario, conduttore o loro familiare convivente, come da certificazioni anagrafiche, o da soggetto titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- sono destinati ad abitazione oppure sono strumentali all'attività agricola da parte del proprietario, affittuario, conduttore o loro familiare convivente (se il fabbricato è utilizzato da più soggetti, i requisiti per la ruralità devono esistere almeno in capo ad uno di essi) ;
- sono asserviti ad un terreno iscritto al catasto dei terreni, con attribuzione di reddito agrario, e con metratura non inferiore a mq 10.000, o mq 3.000 in caso di coltura intensiva ;
- non siano fabbricati ad uso abitativo classificati nelle categorie da A/1 ad A/8 o nei fabbricati di lusso.
- Il volume d'affari dell'attività agricola deve risultare superiore alla metà del reddito

complessivo del soggetto che conduce il fondo, ad esclusione dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, delle indennità corrisposte per cariche pubbliche e delle pensioni di ogni tipo;

#### **Art. 12**

### **Disposizioni in materia di fabbricati utilizzati da enti non commerciali**

1. Ai sensi del comma 1, lettera c) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, concernente gli immobili inutilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente commerciale, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

#### **Art. 13**

### **Disposizioni in materia di fabbricati con rendita presunta**

1. Al fabbricato privo di rendita si applicherà l'attribuzione di rendita presunta ai sensi del D. Lgs. 504/92 art. 5 , c. 4 fino alla data di attribuzione della rendita catastale definitiva la quale produce effetti dal 01 Gennaio dell'anno successivo.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI**

#### **Art. 14**

### **Disposizioni in materia di versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale.

2. Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi.

In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati, nei confronti dei soggetti passivi, con esclusione di rivalsa nei confronti del Comune.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro **2,07** i versamenti non devono essere eseguiti. (D.L. 31/05/1994 n. 330 convertito in legge n. 473 del 27.07.1994)

5. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per l'intero mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (14 per febbraio), o comunque per la maggiore parte del mese. Nel caso il periodo si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni in materia di riscossioni d'imposta**

1. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, e versata secondo le modalità di pagamento individuate periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 16**

#### **Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti**

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti alla successiva scadenza del versamento ovvero:

- entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto entro il primo semestre dell'anno di imposizione;
- entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno d'imposizione.

3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il 2° grado, come rilevabile da certificazioni anagrafiche.

### **Art. 17**

#### **Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti**

1. Il Funzionario Responsabile può autorizzare con proprio provvedimento ad effettuare su specifica richiesta da parte del contribuente, ed attestazione del Responsabile dei servizi sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché dalle persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, la rateizzazione dell'imposta ICI dovuta senza applicazione di interessi.

2. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione, nonché dall'avviso di accertamento riguardanti anche più soggetti d'imposta, sia superiore a **euro 516,46** il Funzionario responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata di provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati saranno debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte del Funzionario Responsabile.

**Art. 18**  
**Disposizioni in materia di rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovuto entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria (1993 o successiva) ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali alla data di liquidazione delle somme rimborsabili.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino alla prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune per immobili ubicati in Comune diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero dell'imposta da parte del Comune soggetto attivo.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a euro 10,33.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 504/92, le somme liquidate dal Comune, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta. La maggiore imposta indebitamente versata può dunque essere recuperata solo mediante istanza di rimborso, da presentare in carta semplice possibilmente sui modelli predisposti dall'Ufficio tributi. Non è quindi consentita l'automatica compensazione.

**TITOLO V**  
**CONTROLLI, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI**

**Art. 19**  
**Azioni di controllo e compensi incentivanti la produttività**

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. l) del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.

2. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

3. Ai sensi dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia ICI, che viene sostituito con la "comunicazione".

Con il suddetto modulo, predisposto e messo a disposizione dagli uffici comunali, il soggetto passivo ICI comunicherà , nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, variazioni di acquisto , cessazione o modificazione intervenute nella unità immobiliare interessata.

4. L'omissione della "comunicazione" entro il termine di cui al comma precedente, è punita per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione pari ad euro 112.00.

5. Anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari informativi nei termini di cui alla richiesta, è applicata una sanzione nella misura di euro 112,00.

6. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

7. Ai fini dei controlli per omesso, parziale o tardivo versamento i relativi avvisi di accertamento saranno notificati al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata A/R, entro il termine di decadenza del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione, con la liquidazione dell'imposta dovuta oltre alle sanzioni ed interessi dovuti in misura di legge, salvo diversa disposizione di legge.

8. Ai fini di potenziare gli uffici tributari alla lotta all'evasione si provvederà a fornire gli stessi di collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze o con le Agenzie del territorio locale.

9. Ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.446/97, la Giunta comunale può destinare, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale delle somme derivanti dall'attività di controllo nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione dell'imposta, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque in conformità ai programmi affidati.

#### **Art. 20 Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si applica all'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale per le Entrate.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo ad accertamento quando l'importo complessivo annuo risulti uguale o inferiore a € 10,33.

#### **Art. 21 Riscossione coattiva**

1. Alla riscossione coattiva il Comune procede di regola, mediante ruolo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 504/92. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 22**  
**Norme di rinvio**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 504/92, e hanno effetto con riferimento agli anni successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento, salvo le deroghe previste negli specifici articoli.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 23**  
**Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2, D. Lgs. n. 446/97 è stabilito che i regolamenti sono approvati con deliberazione comunale non oltre il termine dell'approvazione del bilancio di previsione ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero Dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.